

DISEGNO DI LEGGE N. 22

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 78/A IV Legislatura

" Disegno di legge regionale
concernente la gestione e l'u-
tilizzazione del patrimonio de-
stinato alle funzioni del servizio
sanitario".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28.4.1986.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE
LA GESTIONE E L'UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO
ALLE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO.

=====

Gli artt.65 e 66 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, prevedono l'attribuzione ai Comuni, perchè siano destinati ai Servizi delle Unità sanitarie locali, di tutti i beni già appartenenti ad Enti, Presidi, Servizi ed Uffici confluiti nel livello locale del Servizio Sanitario Nazionale .

Gli stessi articoli prevedono l'emanazione di una Legge regionale che disciplini lo svincolo di tali beni dalla destinazione e reimpiego dei capitali ricavati .

Occorre premettere che nel patrimonio degli Enti soppressi rientrano alcuni beni che non erano direttamente utilizzati per l'esercizio di funzioni sanitarie quali terreni, abitazioni, titoli, ecc., rivenienti per lo più da donazioni o disposizioni testamentarie, i cui redditi venivano impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

A tal proposito la Legge regionale n.8 del 16.1.81 -relativa alla utilizzazione del patrimonio ed alla contabilità delle UU.SS.LL.- dispone all'art.89 che i predetti beni definiti "di pura rendita patrimoniale" rimangono in gestione ai Comuni fino a quando con apposita legge successiva non sarà disciplinato "lo svincolo di destinazione dei beni ed il reimpiego in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, dei capitali ricavati dalla loro alienazione e la tutela dei beni culturali eventualmente connessi".

./.

IL COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Fiadino)



REGIONE PUGLIA

- 2 -

Ravvisandosi l'opportunità di sciogliere il vincolo di cui all'ultimo comma del citato art.89, per i beni di cui sopra e per quelli non più idonei alla utilizzazione diretta per i servizi sanitari, in armonia con il disposto della Legge 833/78, è stato predisposto il presente disegno di legge .

La funzione precipua del disegno di legge che si sottopone all'esame è quella di precisare da un lato la procedura da seguire per pervenire allo svincolo dei beni e dall'altro la disciplina dei successivi adempimenti .

In sostanza, dunque, il motivo ispiratore posto alla base della presente normativa è quello di eliminare dal patrimonio indisponibile del Comune i beni non più suscettibili di utilizzazione diretta per l'esercizio delle funzioni sanitarie e di reinvestire i capitali ricavati dalla vendita in acquisti ed opere rivolti a conferire maggiore efficienza e funzionalità ai servizi sanitari .

Il disegno di legge si compone di otto articoli afferenti :

Art.1 - La titolarità dei beni mobili, immobili ed attrezzature-già appartenenti ad enti e gestioni soppresse-nella persona giuridica del Comune, competente per territorio, al patrimonio del quale sono trasferiti con vincolo di destinazione alle rispettive UU.SS.LL, nonché l'attribuzione al Comune sede del disciolto ente dei beni immobili "da rendita patrimoniale" di proprietà di quest'ultimo.

Art.2 e 3 - La gestione dei beni di cui all'art.1 e la destinazione alle UU.SS.LL. dei beni definiti "di pura rendita patrimoniale" /

Art.4 - Lo svincolo di destinazione dei beni che risultino non necessari ai servizi sanitari .

Art.5 - L'amministrazione dei beni di cui all'art.3 con obbligo, in caso di alienazione di reimpiego di capitali ricavati in acquisto di nuovi immobili con destinazione sanitaria e nel miglioramento del

./.

10
Di Sillone
11/11/78

REGIONE PUGLIA

- 3 -

del patrimonio esistente .

Art.6 - 7 - L'utilizzazione di ricavi rivenienti dall'eliminazione di
beni mobili e la disciplina di donazioni o eredità destinate
alle UU.SS.LL.

Art.8 - La norma di rinvio alla normativa di cui alla Legge regionale
n.8/81,per quanto non previsto dal presente disegno di legge.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'


DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato
alle funzioni del servizio sanitario .

Art.1 - Titolarità dei beni -vincolo di destinazione -

1. I beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad enti, casse mutue e gestioni soppresse, i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o ai consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o consorzi delle stesse, nonché dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali rispettive .
2. I beni immobili da "rendita patrimoniale" devono essere attribuiti al comune sede del disciolto ente proprietario dei beni medesimi .

IL COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. *Antonio Fialino*)



REGIONE PUGLIA

- 2 -

Art.2 - Gestione -

La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente articolo è affidata all'Unità sanitaria locale alla quale sono vincolati .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Firma)



REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art.3 - Destinazione alle UU.SS.LL. dei beni da rendita patrimoniale -

1. Gli immobili, le immobilizzazioni destinate a fornire rendite patrimoniali, i titoli a reddito fisso, i titoli azionari, altri titoli, le opere d'arte, le pubblicazioni e riviste di particolare interesse di cui agli artt. 48 e 89 della legge regionale del 16.1.81 n.8, sono messi a disposizione delle UU.SS.LL. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge .
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono trasmettere alla U.S.L. di competenza l'elenco dei beni di cui al primo comma .
3. I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati derivanti dall'inventario dei comuni, nonché di tutti gli elementi necessari per le prescritte volture.
4. I Comuni provvedono altresì al trasferimento dei beni elencati alla USL di competenza con apposite deliberazioni .
5. La U.S.L. destinataria provvede all'iscrizione dei beni nei propri inventari e comunica al Comune il numero di presa in carico .

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Art.4 - Svincolo dalla destinazione

I beni di cui al precedente art.3 ed i beni mobili ed immobili di cui al 1° comma dell'art.69 della Legge regionale n.8/81 qualora risultino non necessari ai servizi sanitari, vengono svincolati dalla destinazione originaria e possono essere alienati dalle UU.SS.LL. con le modalità indicate nell'art.69 della Legge regionale n.8/81, nel rispetto delle norme e dei vincoli esistenti sui singoli beni.

X 201

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Art.5 - Amministrazione- Alienazione e riutilizzazione dei capitali

1. La U.S.L. amministra i beni di cui al precedente art.3, ferme restando le responsabilità del consegnatario degli stessi e del rappresentante legale della U.S.L., con obbligo di svolgere ogni attività idonea a migliorare, valorizzare, destinare ai servizi sanitari ovvero alienare i beni stessi secondo le modalità indicate nel precedente art.4.
2. Il ricavato dell'alienazione dei beni deve essere impiegato nello acquisto di nuovi immobili e nel miglioramento del patrimonio esistente nell'ambito dello stesso Comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria .
3. I proventi e i redditi netti rivenienti dalla gestione dei beni di cui al presente articolo vengono utilizzati dalla U.S.L. ai sensi della normativa vigente.



REGIONE PUGLIA

- 6 -

Art.6 -Utilizzazione di ricavi da rimborsi e recuperi.

Gli eventuali ricavi derivanti dalla eliminazione dei beni mobili, a norma dell'art.54 della Legge regionale del 16 gennaio 1981 n.8, nonchè i rimborsi ovvero i risarcimenti conseguiti per fatti imputabili ai consegnatari o a terzi, sono destinati alla ricostituzione, anche parziale, del bene eliminato o danneggiato, ovvero all'acquisto di altro bene ritenuto necessario per i servizi sanitari dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.




REGIONE PUGLIA

- 7 -

Art.7 - Donazioni e disposizioni testamentarie

L'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati, destinati alle UU.SS.LL., ai quali siano stati apposti oneri o che comunque comportino vincoli o limitazioni d'uso, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale .

IL COORDINATORE DI SETTORE
(L. Azienda Fidi.no)

X 



REGIONE PUGLIA

- 8 -

Art.8 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla Legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla ~~III~~ Commissione Consig-
liare permanente il 12.5.86

REGIONE PUGLIA
SEZIONE
1986

8 21

